

Codice A2015A

D.D. 19 maggio 2026, n. 234

D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPENSORIO RUCASKI - I° LOTTO FUNZIONALE", localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) - cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAVER.



ATTO DD 234/A2015A/2026

DEL 19/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000C - CULTURA, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica

OGGETTO: D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPENSORIO RUCASKI – I° LOTTO FUNZIONALE”, localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAVER

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 430 del 13 ottobre 2025, assunta a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA del progetto di “*Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale – CUP: G58B18000120006*”, localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN):

- l'intervento è stato escluso dalla fase di valutazione di cui agli artt. 23 e ss. del d.lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo ed esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, e vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla stessa determinazione.
- si è dato atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari per la verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;

- tali condizioni ambientali, i cui soggetti individuati per la verifica di ottemperanza sono ARPA Piemonte e Regione Piemonte, si riferiscono alle fasi di progettazione definitiva/esecutiva - *ante operam* – come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento.

Dato atto che:

- in data 21-04-2026, con nota prot. n. 7808/A2015A, il Comune di Bagnolo Piemonte, ai sensi dell'art. 28, comma 3 del d.lgs. 152/2006, ha presentato l'istanza per la Verifica dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui alla DD 430 del 13-10-2025 relativa al progetto sopra indicato, allegando la specifica documentazione;

- ai fini della verifica dell'avvenuta ottemperanza alle condizioni ambientali inerenti alla fase di progettazione definitiva/esecutiva - *ante operam* - il Responsabile del procedimento, mediante nota prot. n. 8087/A2015A del 24-04-2026, ha acquisito il parere dell'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'Arpa Piemonte - ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/2013- con termine fissato al 08-05-2026 per l'espressione dei pareri di competenza;

- in data 11-05-2026, con nota prot. n. 7937/A2015A, il Comune di Bagnolo Piemonte, ha presentato un'integrazione documentale relativamente alla condizione ambientale 2.3;

Preso atto che sono stati acquisiti agli atti i seguenti pareri e contributi:

- ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Ovest con nota prot. n. 9540/A2015A del 15-05-26;
- Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – nota prot. n. 9315/A2015A del 12-05-26;
- Direzione regionale Agricoltura e cibo - nota prot. n. 9498/A2015A del 15-05-26.

Ritenuto – all'esito dell'esame della documentazione a corredo dell'istanza e dell'istruttoria svolta, alla luce dei contributi pervenuti, di attestare l'ottemperanza alla condizione ambientale 2.1 e di invitare il Comune a completare l'ottemperanza ante-operam, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, delle condizioni ambientali 2.2 e 2.3 inerenti alla fase di progettazione definitiva/esecutiva di cui alla DD n. 430 del 13-10-2025, relativa al progetto "*Lavori di realizzazione impianto di innevamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale – CUP: G58B18000120006*", localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN), come da prospetto di dettaglio riportato nell'Allegato "1" alla presente determinazione, quale parte integrale e sostanziale.

In accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2014/152/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la l.r. n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la L.R. n.13 del 19 luglio 2023: "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)";
- la D.G.R n. 14-8374 del 29-03-2024 recante "Legge Regionale 13/2023, articolo 5, comma 4. Approvazione della composizione dell'Organo tecnico regionale, di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale, e dell'organizzazione e delle modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale nei procedimenti per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione d'impatto ambientale (VIA). Revoca della D.G.R. n. 21 - 27037 del 12 aprile 1999, della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 e della D.G.R. n. 26-7197 del 12 luglio 2023";

determina

- di attestare l'ottemperanza della condizione ambientale relative alla fase di progettazione definitiva/esecutiva - *ante operam* n. 2.1, impartita con Determinazione Dirigenziale n. 430 del 13-10-2025 inerente alla non assoggettabilità a VIA del progetto del Comune di Bagnolo Piemonte "Lavori di realizzazione impianto di innervamento programmato ed opere connesse del comprensorio Rucaski – I° lotto funzionale – CUP: G58B18000120006", localizzato nel comune di Bagnolo P.te (CN), come da prospetto di dettaglio in Allegato 1 alla presente determinazione, quale parte integrale e sostanziale;

- di invitare il Comune di Bagnolo Piemonte a completare l'ottemperanza *ante operam*, prima dell'approvazione del progetto esecutivo, alle condizioni ambientali 2.2 e 2.3 come da prospetto di dettaglio riportato nell'Allegato "1" alla presente determinazione, quale parte integrale e sostanziale;

- di disporre, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del d.lgs. 152/2006, la pubblicazione della documentazione relativa alla verifica di ottemperanza sul sito web regionale entro quindici giorni dalla presente determinazione;

- di disporre l'invio della presente determinazione alla Società proponente ed ai soggetti interessati di cui all'art. 7 della L.R. 13/2023.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A2015A - Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell'eredità olimpica)
Firmato digitalmente da Germano Gola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_All1_Ver_Ott_Bagnolo.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1 alla DD: “D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto “LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI – I° LOTTO FUNZIONALE”, localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER”

ALLEGATO 1: verifica all’ottemperanza delle condizioni di compatibilità ambientale.

Verifica dell’assolvimento all’ottemperanza delle condizioni ambientali “*ante operam*” di cui alla determina dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore Promozione dello sport, del sistema neve regionale e dell’eredità olimpica n. 430 del 13-10-2025, in esito alla richiesta avanzata dal proponente Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. n. 7808/A2015A del 21-04-2026.

Gli esiti dell’ottemperanza riguardano le sole condizioni “*Ante opera*” riportate ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 della citata determina, come riportate nella seguente tabella:

Condiz. n.	Testo integrale della condizione ambientale come riportato nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (D.D. n. 430 del 13-10-2025)	Ente di cui si avvale l’Autorità competente per la Verifica di ottemperanza	Esito del controllo.
-------------------	--	--	-----------------------------

2.1	Aspetti climatici, Qualità dell’aria e emissioni gas climalteranti		
	<p>- Al fine di valutare la sostenibilità complessiva dell’intervento in relazione all’impatto del cambiamento climatico anche nell’ottica di ottimizzare il futuro il lotto di interventi, si evidenzia la necessità di approfondire l’analisi climatica rispetto agli scenari futuri di cambiamento climatico (con riferimento alle variabili climatiche: precipitazioni liquide e solide, temperature, vento, neve al suolo), facendo riferimento ai dati riportati sul Portale Clima di ARPA (https://webgis.arpa.piemonte.it/portale-sul-clima-in-piemonte).</p> <p>- Per quanto riguarda il tema delle emissioni, rispetto alle azioni previste per ridurre progressivamente le emissioni a</p>	Regione Piemonte	<p style="text-align: center;">SI</p> <p>a titolo collaborativo, tenuto conto dell’analisi svolta (trend di innalzamento delle temperature e progressiva diminuzione delle condizioni utili alla produzione di neve artificiale), si suggerisce di iniziare a definire le zone del comprensorio sciistico di Rucas su cui concentrare prioritariamente l’innnevamento artificiale al fine di non vanificare la realizzazione dell’impianto di innnevamento programmato in progetto.</p>

ALLEGATO 1 alla DD: "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI – I° LOTTO FUNZIONALE", localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER"

	<p>livello di comprensorio di cui alla tabella di pag. 14 dell'Elaborato CBII_0_PF_IA_004_0 Analisi Dati Climatici e di seguito riportate, si richiede che il sistema di monitoraggio sia formalizzato in un documento a corredo del progetto esecutivo al fine di garantirne l'effettiva attuazione.</p> <p>L'approvvigionamento energetico necessario a soddisfare i fabbisogni derivanti dal funzionamento dell'impianto di innevamento dovrà essere effettuato privilegiando l'utilizzo di energia rinnovabile (ad esempio tramite la stipula di contratti PPA).</p> <p>Inoltre, considerato che Il comune di Bagnolo è collocato in zona IT0120 secondo la D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 24-903, interessata da superamenti del valore limite di PM10, si trova pertanto in un'area in cui occorre prevedere di ridurre il più possibile le emissioni di tali inquinanti, si richiede di integrare il monitoraggio delle emissioni previsto per ridurre l'impronta carbonica del comprensorio stimando le emissioni dirette ed indirette dei principali inquinanti (PM10, PM2.5 e NO2) e perseguendo azioni strategiche con l'obiettivo di ridurre tali inquinanti.</p>		
2.2	Aspetti faunistici		
	<p>- Si prende atto che il cantiere verrà presumibilmente installato nella tarda primavera, periodo che però risulta ancora di disturbo alla fauna autoctona nei periodi riproduttivi. Si chiede quindi che le operazioni di cantiere siano anticipate ed inizino prima del 15 marzo, in caso contrario si dovrà attendere il 15 luglio, periodo di involo dei piccoli. Si chiede altresì la predisposizione di un cronoprogramma che individui già in questa fase i periodi dell'anno in cui non effettuare lavori. Quale ulteriore cautela, si chiede di eseguire una ricognizione atta a verificare la presenza di nidificazioni in</p>	<p>Regione Piemonte</p>	<p style="text-align: center;">PARZIALMENTE OTTEMPERATA</p> <p>in attesa di:</p> <p>- Redazione e trasmissione del cronoprogramma delle lavorazioni, da predisporre comunque prima dell'inizio dei lavori, e della conseguente verifica. Nella predisposizione del cronoprogramma, si dovrà tener conto che le operazioni di cantiere dovranno essere avviate entro il 15 marzo. Si</p>

ALLEGATO 1 alla DD: "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI – I° LOTTO FUNZIONALE", localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/VIAPER"

	<p>essere prima dell'inizio delle attività. Quali ulteriori mitigazioni degli impatti generati dal progetto, si chiede di contattare il comprensorio alpino CACN1 – Valle Po al fine di definire un'area in cui effettuare operazioni di miglioramento ambientale per i galliformi alpini.</p>		<p>segnala che, per ottemperare a tale condizione ambientale, è sufficiente rendere l'area di intervento idonea alla nidificazione a partire da tale data; a tal fine si chiede al proponente di concordare, con congruo anticipo, le operazioni necessarie con il Settore Regionale "Gestione e conservazione fauna selvatica e acquicoltura". Resta fermo che, prima dell'apprestamento del cantiere, si dovrà comunque eseguire una ricognizione atta a verificare la presenza di nidificazioni in essere;</p> <p>- Definizione delle ulteriori mitigazioni degli impatti generati dal progetto. Per tale attività è previsto di contattare il comprensorio alpino CACN1 – Valle Po al fine di individuare le aree in cui effettuare operazioni di miglioramento ambientale per i galliformi alpini.</p>
2.3	Mitigazioni ambientali		
	<p>Per quanto riguarda le mitigazioni ambientali dovranno essere seguite le seguenti condizioni:</p> <p>- prevedere per gli inerbimenti l'utilizzo di miscugli con percentuale di leguminose a non meno del 30% (indicativamente con un miscuglio 70% graminacee e 30% leguminose), valutando l'utilizzo di "fiorume" locale (o miscele per la preservazione), facendo riferimento ai prati donatori esistenti (rif. cartografia dei prati donatori realizzata con il Progetto "PRA' DA SMENS - Realizzazione di filiere corte piemontesi per la raccolta di sementi autoctone in praterie permanenti</p>	<p>Arpa Piemonte, Regione Piemonte</p>	<p style="text-align: center;">PARZIALMENTE OTTEMPERATA</p> <p>Per quanto attiene il piano di manutenzione degli interventi di ripristino, la documentazione presentata non sembra contemplare azioni a carico delle aree interferite per la posa delle condotte, da ripristinarsi utilizzando le piante erbacee ottenute dalla preventiva zollatura del cotico esistente.</p> <p>Non è quindi chiaro, anche in</p>

ALLEGATO 1 alla DD: "D.lgs. 152/2006 art. 28 e LR n. 13/2023 - Verifica di Ottemperanza alle condizioni ambientali ante operam espresse nel provvedimento conclusivo della Verifica di assoggettabilità a VIA inerente il progetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO ED OPERE CONNESSE DEL COMPRESORIO RUCASKI – I° LOTTO FUNZIONALE", localizzato nel comune di Bagnolo Piemonte (CN) – cat. B.7.c) - Pos. 2025-14/IAVER"

<p>e loro impiego diretto per la rivegetazione" del PSR 2014-2020 Regione Piemonte - Misura 16 - Operazione 16.1.1) che garantirebbero l'impiego di specie ed ecotipi locali; prima dell'avvio dei lavori, dovrà essere comunicata all'Agenzia scrivente per eventuali osservazioni la formulazione del miscuglio utilizzato per gli inerbimenti;</p> <p>- il ripristino delle aree interessate dai lavori per la posa delle condotte dovrà essere garantito ricorrendo alla preventiva zollatura e successivo reimpiego delle piote erbose lungo il tracciato;</p> <p>- al fine di garantire il successo degli interventi di recupero ambientale proposti, prendendo atto di quanto dichiarato dal proponente nelle integrazioni, si ribadisce la necessità di corredare la documentazione progettuale con un piano di manutenzione delle aree interferite dai lavori di durata non inferiore a 5 anni;</p> <p>- il piano di manutenzione deve necessariamente prevedere specifiche indicazioni e clausole relative alla garanzia dell'attecchimento del materiale vegetale (che non può essere limitato solo a specie arboree e arbustive) e al periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori.</p>		<p>relazione alle motivazioni alla base del ricorso a tale tecnica (ovvero minimizzare l'utilizzo di miscugli commerciali), quali misure verrebbero adottate qualora tale operazione non dovesse avere esito soddisfacente.</p> <p>Andrebbe infine chiarito oltre quale soglia il grado di affermazione della copertura erbacea verrà ritenuto non soddisfacente e come questa verrà valutata.</p>
---	--	--